

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 531

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLONI

*Presentata il 2 luglio 1987*

Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, in materia di estensione della riserva di forniture alle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese ubicate a Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto fino dal 1956, ai sensi della legge 29 marzo 1956 n. 277, alle imprese artigiane ed industriali di Trieste sono state estese le disposizioni, in materia di forniture alle pubbliche amministrazioni, dettate dalla legge 6 ottobre 1950 n. 835.

Tale regime è rimasto di fatto immutato anche a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate alla legislazione in materia, ricevendo anzi una autorevole conferma con il disposto dell'articolo 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 che annovera tra le aziende agevolate in tema di pubbliche forniture, proprio quelle « situate nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277 ».

La recente legge 1° marzo 1986, n. 64, — recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha riformulato, per ammissione generale, in maniera alquanto confusa, la normativa riguardante le aree di applicazione della riserva di forniture per le pubbliche amministrazioni.

Il disposto contraddittorio dei commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17 della citata legge n. 64, infatti, secondo talune opinioni, potrebbe far decadere i cennati benefici per le aziende di Trieste.

Per questo motivo viene presentata questa proposta di legge che riconferma, in via interpretativa, le cennate agevolazioni per Trieste.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART .1.

1. I commi 16 e 17 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, si devono intendere nel senso che si applicano anche a favore delle aziende artigiane ed industriali della provincia di Trieste.